

N. R.G. 26/2025

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PIACENZA
SEZIONE CIVILE

Il Tribunale concorsuale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Stefano Brusati

Presidente

dott. Stefano Aldo Tiberti

Giudice Relatore

dott. Antonino Fazio

Giudice

riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Dichiarativa dell'apertura del procedimento di liquidazione controllata del sovraindebitato di

[REDACTED], nato a Vernasca il [REDACTED] e residente in

[REDACTED]

Il Tribunale

- Letto il ricorso per apertura del procedimento di liquidazione controllata presentato da
[REDACTED];
- Rilevato che l'o.c.c., Dott.ssa FEDERICA SONCINI ha redatto la relazione particolareggiata di cui all'art. 269 CCI, esprimendo un giudizio positivo in ordine alla completezza ed alla attendibilità della documentazione allegata alla domanda di liquidazione dei beni;
- Ritenuta la competenza per territorio e l'ammissibilità della domanda, risultando integrate le condizioni e i presupposti di cui agli artt. 268 e 269 CCI;
- Ritenuto che la documentazione prodotta, completa ed attendibile, consente di ricostruire la situazione economica e patrimoniale del debitore;

- **Ritenuto che** il debitore debba considerarsi in uno stato di sovraindebitamento, avendo un monto debitorio scaduto e non pagato per complessivi euro 485.580,03 circa, non estinguibile mediante il ricorso alla pronta liquidazione dei beni del debitore e non sostenibile tenuto conto del reddito percepito;
- **Rilevato che**, nel patrimonio del debitore risulta essere presente la quota di $\frac{1}{2}$ di proprietà di un immobile sito [REDACTED] attualmente adibito ad abitazione del nucleo familiare e oggetto di vincolo di destinazione ex art. 2645 ter c.c. del 26/04/2012 e registrato il 04/05/2012, della durata di 90 anni, avente come scopo il mantenimento della figlia del debitore, [REDACTED]. In ordine a tale bene, il debitore e l'OCC ne postulano la non acquisizione all'attivo della procedura.

Sul punto, il Collegio evidenzia come la procedura di liquidazione controllata, stante il principio di universalità che informa le procedure concorsuali di natura liquidatoria, ha ad oggetto tutti i beni del patrimonio del debitore, salvo i beni espressamente esclusi ex art. 268, co 4, CCII.

Come è noto, l'effetto della trascrizione, su un bene immobile, del negozio di destinazione ex art. 2645 ter c.c. è quello di far sì che i beni vincolati non possano essere distolti da tale scopo, mediante forme di aggressione da parte di creditori titolari di crediti non sorti per la realizzazione dello scopo medesimo²; ai fini esecutivi, l'effetto principale del vincolo di destinazione è, quindi, quello di determinare una impignorabilità relativa del bene destinato.

Relativamente ai beni non attratti nell'attivo della procedura, l'art. 146 lett. d) esclude, in via generale, dalla liquidazione giudiziale le cose e dunque i beni che non possono essere pignorate per disposizioni di legge.

Sebbene non manchi l'opinione secondo cui la norma si riferisca soltanto ai beni assolutamente impignorabili (ad esempio quelli elencati ex art. 514 c.p.c.), il Collegio ritiene che la sottoposizione al concorso di un bene immobile oggetto di vincolo di destinazione risulti non compatibile con il suo regime di impignorabilità relativa (e alla conseguenziale sottrazione del

¹ La risalenza della trascrizione e l'oggettiva sussistenza dello scopo per cui il vincolo è stato trascritto impediscono di riscontrare nello stesso un atto di frode ai creditori che renda l'odierno ricorso sanzionabile con l'inammissibilità, per abuso del diritto.

² Cfr sul punto anche Cassazione penale, Sez. III, n. 557/2023, secondo cui *"il vincolo di destinazione ex art. 2645-ter c.c. gravante su beni immobili o mobili registrati non determina il trasferimento della proprietà né la costituzione di diritti reali in capo al beneficiario, ma realizza unicamente una separazione patrimoniale attraverso la funzionalizzazione del diritto dominicale al perseguimento delle finalità di tutela indicate nell'atto costitutivo"*;

bene alla garanzia patrimoniale generica dei creditori ex art. 2770 c.c.), sulla scorta di diverse considerazioni, sia letterali che sistematiche.

In primo luogo, l'art. 146 lett. d) CCII non limita il proprio effetto escludente ai soli beni assolutamente impignorabili, limitandosi a richiedere che il bene goda di un effetto di impignorabilità "per legge", elemento che sussiste anche per i beni che godono di impignorabilità relativa (tale è l'effetto legale della trascrizione del vincolo ex art. 2645 ter, ultimo capoverso, c.c.).

In secondo luogo, l'apprensione all'attivo del bene vincolato (e la conseguente liquidazione dello stesso) determinerebbe per ciò solo l'impossibilità di realizzare quegli interessi per la cui tutela il vincolo è sorto, sicché la sentenza di apertura della procedura di liquidazione controllata avrebbe l'improprio effetto diretto di porre nel nulla lo stesso negozio di destinazione, vanificandone l'effetto destinatario a mezzo di un effetto latamente "revocatorio", estraneo ai poteri di cognizione del Tribunale concorsuale.

Inoltre, seppur in astratto il Liquidatore potrebbe liquidare il bene e gestire l'eventuale ricavato dalla vendita come una massa attiva distinta con creditori specifici (operando, quindi, come se il regime di impignorabilità relativa permanesse anche in sede concorsuale), tale circostanza comporterebbe la necessità di operare un accertamento endoconcorsuale tra creditori aventi diritto ad aggredire in via esecutiva il bene e, viceversa, creditori che tale diritto non hanno (alla luce della natura del credito sorto e della sua funzionalità agli scopi di cui al vincolo di destinazione trascritto). Escluso che tale accertamento possa essere compiuto in sede di ammissione al passivo, ogni questione inerente al diritto dei creditori di rivalersi o meno sul ricavato del bene si sposterebbe nel procedimento di distribuzione (art. 275 co 5,6 e 6 bis CCII) il quale, stante le sue caratteristiche proprie (accelerazione, endoconcorsualità, intervento solo eventuale dell'A.G. e solo in ipotesi di contestazioni non superabili dall'OCC) appare scarsamente idoneo a dirimere efficacemente questioni di cognizione relative all'accertamento del diritto dei creditori ad agire *in executivis*. Giova poi precisare che al Liquidatore, in tale ipotesi, sarebbe assegnata l'impropria funzione di tutelare l'interesse particolare del debitore a far valere un regime di impignorabilità relativa (interesse che, in concreto, potrebbe mancare del tutto, tenuto conto dell'avvenuta liquidazione del bene).

Conseguentemente, il Collegio ritiene che il bene immobile su cui grava un vincolo di destinazione trascritto ex art. 2645 ter c.c. deve ritenersi escluso dalla procedura di

liquidazione controllata ai sensi dell'art. 146 lett d) CCII, potendosi del resto riscontrare la stessa *ratio* che giustifica l'esclusione dalla apprensione all'attivo - già normativamente prevista (art. 146, lett c, CCII) - dei beni rientranti nel similare istituto del fondo patrimoniale, che condivide con l'istituto previsto ex art. 2645 ter c.c. il parziale effetto segregativo ed il regime di impignorabilità relativa³.

Da tale esclusione, tuttavia, deriva che il bene in questione sarà estraneo all'effetto concorsuale tipico del divieto di azioni esecutive individuali, potendo quindi i creditori aggredire il bene *in executivis*⁴, mentre al debitore sarà rimessa la facoltà di agire in giudizio innanzi al giudice ordinario per far eventualmente valere nei confronti di terzi il vincolo trascritto ex art. 2645 ter c.c. e contestare il diritto dei creditori, nelle forme previste dall'ordinamento processuale (art. 615 c.p.c.). Inoltre, in astratto, rimane sempre ferma la possibilità per il Liquidatore di esperire, nell'interesse della massa e innanzi al giudice ordinario quelle azioni (art. 274 co 2 CCII) che consentano di rendere il vincolo inopponibile alla generalità dei creditori, sottraendolo al regime di esclusione ex art. 146 lett. d) CCII. e consentendone l'acquisizione all'attivo⁵.

- **Rilevato altresì che** la valutazione in ordine alla soglia "limite" di beni necessari al debitore per il mantenimento suo e della sua famiglia art. 268, comma 4, lettera b), CCII costituisce un apprezzamento discrezionale del Tribunale, necessariamente operato caso per caso, in una ottica di ragionevole bilanciamento degli interessi in gioco;

infatti, il mantenimento del debitore e della sua famiglia non può essere limitato a coprire le esigenze puramente alimentari⁶, dovendo invece essere ragguagliato ad una misura che possa costituire anche premio ed incentivo per l'attività produttiva e reddituale svolta, e dall'altro, tale quota non può essere elevata fino a raggiungere il limite del minimo tenore di vita socialmente adeguato (ex art. 36 della Costituzione), in quanto deve sempre considerarsi che nella condizione sociale del fallito ha un peso rilevante la sua condizione di debitore verso una

³ In giurisprudenza si rinviene agevolmente il parallelismo tra vincolo di destinazione e fondo patrimoniale; Cfr ad esempio Cassazione civile, Sez. III, n. 28593/2024, la quale ha chiarito che *"il fondo patrimoniale non realizza una vicenda traslativa dei beni ma integra un negozio segregativo che crea un patrimonio separato destinato ai bisogni della famiglia, assoggettato ad un peculiare regime di amministrazione e a limitazioni all'espropriazione ex art. 170 c.c."*.

⁴ Precipitato inevitabile della esclusione di un bene dall'attivo liquidabile (si veda anche l'art. 213 co 2 CCII).

⁵ L'atto di destinazione ex art. 2645-ter c.c. è soggetto all'azione revocatoria ordinaria di cui all'art. 2901 c.c., in quanto, pur non determinando la fuoriuscita dei beni dal patrimonio del disponente né il trasferimento della loro proprietà, comporta un effetto di segregazione patrimoniale che sottrae i beni alla garanzia generica dei creditori (cfr sul punto Corte d'appello di Firenze, n. 1548/2024 e Corte d'appello di Milano, n. 222/2025).

⁶ Il c.d. "minimo vitale", infatti, risulta già tutelato per mezzo della diversa previsione ex art. 268, co 4, lett. a), che esclude dalla liquidazione i crediti impignorabili ex art. 545 c.p.c.

collettività di debitori concorrenti⁷; nella valutazione di congruità delle spese prospettate dal debitore, il Tribunale ben può fare riferimenti a parametri oggettivi esterni - quali la spesa media mensile e la soglia di povertà assoluta ISTAT, oppure l'ammontare dell'assegno sociale minimo INPS -, al fine di motivare la propria decisione. Nella determinazione della soglia di reddito esclusa deve, altresì, essere valutato l'eventuale apporto economico dei familiari e conviventi, i quali si presume contribuiscano alle spese di mantenimento della famiglia in misura proporzionale al proprio reddito.

- Osservato che il nucleo familiare del debitore è composto dal debitore stesso, dal coniuge [REDACTED] e dalla figlia [REDACTED] (maggiorrenne, presunta autosufficiente); il nucleo risiede in Alseno, [REDACTED] le spese di mantenimento analiticamente allegate dal debitore ammontano ad euro 2550,0 mensili, per le quali tuttavia deve essere presunto anche un contributo proporzionale del coniuge (precettore di un reddito mensile netto di circa 1.000,0, che quindi è in grado di contribuire alle spese per circa 1/3);
Ritenuto, quindi, congruo fissare l'importo di reddito del debitore da escludere dalla liquidazione nella misura di euro 2.100,0 nette mensili;
- **Osservato che** il Liquidatore dovrà compiere tutti gli incombeni previsti dal presente provvedimento nonché dagli artt 272 e ss CCII, depositando altresì relazione semestrale sull'attività svolta, con segnalazione di ogni sopravvenienza attiva che comporti la modifica del programma di liquidazione;
- **Precisato che** la procedura potrà essere avviata a chiusura (mediante il deposito del rendiconto finale) solo una volta ultimate le operazioni previste dal programma di liquidazione;
- Il **programma di liquidazione** deve prevedere la fine delle operazioni entro un termine ragionevole, e dovrà in ogni caso essere idoneo a far sì che la procedura concorsuale rispetti, complessivamente, il termine massimo di ragionevole durata ex art. 2, co 2bis l. 89/2001, fissato in anni sei; il termine massimo potrà essere fissato a sette anni, unicamente qualora la procedura presenti tratti di notevole difficoltà (a causa del numero dei creditori, della particolare natura o situazione giuridica dei beni da liquidare, della proliferazione di giudizi connessi o della pluralità di procedure concorsuali interdipendenti), previa congrua motivazione sul punto in sede di redazione del programma;

⁷ Cfr Cass. Sez. 1, Sentenza n. 17235 del 04/12/2002; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 2765 del 08/02/2007 sull'art. 46 L.F.

- Qualora l'attività di liquidazione includa il conferimento alla procedura di somme percepite dal debitore a titolo di pensione o in forza di attività lavorativa, le operazioni di liquidazione dovranno avere durata minima di tre anni dalla apertura della procedura, onde massimizzare il soddisfacimento dei creditori⁸. Inoltre, il Tribunale ritiene che l'art. 282 CCII (che sancisce un termine per l'esdebitazione di diritto del debitore, fissato in tre anni successivi alla apertura della liquidazione, salva chiusura in epoca anteriore), fissi altresì il limite temporale massimo nel quale i beni futuri del debitore possono essere utilmente acquisiti all'attivo, sicché il Liquidatore, a partire dalla data di emissione da parte del Tribunale del decreto di esdebitazione ex art. 281 co 1 CCII⁹, si asterrà dall'apprendere all'attivo ogni eventuale bene o reddito futuro (impregiudicata la prosecuzione dell'attività liquidatoria dei beni già incamerati all'attivo);
- Il programma deve essere suddiviso in sezioni in cui sono indicati separatamente criteri e modalità della liquidazione dei beni immobili, della liquidazione degli altri beni e della riscossione dei crediti, con indicazione dei costi e dei presumibili tempi di realizzo. Nel programma sono, inoltre, indicati le azioni giudiziali di qualunque natura e il subentro nelle liti pendenti, con i costi per il primo grado di giudizio. Sono, altresì, indicati gli esiti delle liquidazioni già compiute. Si applicano gli articoli 213 e 214 CCII in quanto compatibili;
- Osservato, quanto **all'accertamento del passivo ex art. 273 CCII**, che il Liquidatore dovrà compiere un effettivo accertamento dei crediti vantati nei confronti del debitore, nonché una graduazione degli stessi nel puntuale rispetto delle legittime cause di prelazione; nell'interesse tanto del debitore quanto della massa dei creditori, potrà eccepire fatti estintivi, impeditivi o modificativi dei crediti oggetto di domanda di insinuazione, nonché l'inefficacia dei titoli sui quali il credito o la relativa prelazione sono fondati¹⁰;

⁸ Recependo sul punto le indicazioni di Corte Cost. 6/2024.

⁹ Ritiene il Tribunale, infatti, che seppur sia vero che l'esdebitazione opera di diritto in ogni caso decorsi tre anni dalla apertura della liquidazione giudiziale, tale beneficio è comunque subordinato all'accertamento giudiziale dei parametri di "meritevolezza" del debitore previsti dal CCII (art. 282, comma 2, CCII, art 280 CCII), sicché il semplice decorso del triennio dall'apertura non determina automaticamente l'effetto esdebitativo; del resto, l'iniziativa per ottenere l'esdebitazione prima della chiusura della procedura è rimessa al debitore ex art. 281 co 2 CCII -.

¹⁰ Al fine di uniformare i progetti di stato passivo, onde permettere ai creditori una puntuale verifica della proposta ai fini di eventuali osservazioni, i Liquidatori sono invitati a utilizzare la seguente modalità redazionale dei progetti ex art. 273 CCII: includere due Paragrafi (necessariamente sintetici) così costituiti:

OGGETTO: indicare la causale del credito (es: credito da lavoro subordinato, credito per fornitura di materiale, etc..) e i documenti offerti come prova (es: fatture, contratto sottoscritto, buste paga, etc).

PROPOSTA: indicare la ammissione/esclusione del credito in modo analitico, con l'ammontare preciso e connesse cause di prelazione. Nell'ipotesi di ammissione specificare la causale (es: ammesso per euro x al privilegio y per crediti da prestazioni professionali), avendo cura, se necessario, di specificare le singole voci in modo analitico (es: ammesso per x

Qualora il credito sia originato da rapporti di consumo, il Liquidatore dovrà altresì esaminare “*d’ufficio*” il contratto concluso con il professionista e vagliare la vessatorietà di eventuali clausole ex artt. 33 e ss del Codice del Consumo, al fine di garantire al consumatore un altro grado di protezione, in linea con la giurisprudenza della Corte di Giustizia¹¹; le clausole vessatorie, infatti, ai sensi della normativa unionale e interna vigente, non possono vincolare il consumatore; eventuali clausole che determinino un significativo squilibrio di diritti e obblighi tra consumatore e professionista e che abbiano un impatto sulla pretesa creditoria oggetto di insinuazione dovranno essere, quindi, ritenute inefficaci in sede di insinuazione al passivo;

Premesso che, ad opinione del Collegio nelle procedure di sovraindebitamento, in forza di chiare previsioni di legge (art. 65 co 3, art. 68 co 1, art. 269 CCII), l’assistenza al debitore da parte dell’OCC appare sì necessaria, ma anche sufficiente al fine di permettere a quest’ultimo l’accesso utile ad una delle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento;

Ritenuto che tale principio può essere ritenuto applicabile, a maggior ragione, alla procedura di liquidazione controllata della persona fisica ex art. 268 CCII, che non ha natura negoziale e nella quale al debitore non è richiesta la redazione di alcun piano o proposta, ma la semplice cooperazione con l’OCC al fine di permettere la chiara e completa ricostruzione della propria situazione patrimoniale;

Ritenuto, quindi, che nella liquidazione controllata ex art. 268 CCII di persone fisiche (consumatori e imprenditori) l’attività svolta dagli advisor (economici o legali) del debitore possa generalmente essere ritenuta non necessaria o funzionale alla composizione della crisi da sovraindebitamento in quanto, fino a prova contraria, meramente duplicativa rispetto all’attività già svolta per legge dall’OCC;

quindi, in sede di formazione dello stato passivo eventuali crediti professionali sorti in favore degli advisors saranno generalmente esclusi dal Liquidatore, ben potendo quest’ultimo paralizzare la pretesa creditoria mediante l’esercizio, nell’interesse della massa dei creditori,

per indennità da cessazione del rapporto di lavoro, ammesso per y per ultime tre retribuzioni).

In caso di esclusione, motivare succintamente il motivo (es: mancanza di prova documentale idonea, decreto ingiuntivo non opponibile in quanto non esecutivo, mancanza di prova circa lo svolgimento di attività professionale, etc..).

in ipotesi di esclusione parziale, specificare sia l’importo ammesso che l’importo escluso (es: ammesso per la minor somma di X; escluso per la somma Y).

Lo stato passivo definitivo depositato ex art. 283 co 3 CCII seguirà lo stesso schema redazionale.

¹¹ Cfr ex multis Corte giust., 11 marzo 2020, Lintner, causa C-511/17, Corte giust. 17 maggio 2022, Ibercaja Banco.

delle relative eccezioni di revocabilità/invalidità/inefficacia di impegni di spesa assunti dal debitore e non necessari e comportanti un danno per la massa dei creditori stessi;

ritenuto che, in linea generale¹², sarà onere dei professionisti, in sede di domanda di ammissione, fornire compiuta prova tanto dell'attività professionale prestata, quanto della concreta utilità e (stretta) funzionalità della stessa rispetto al fine della composizione della crisi da sovraindebitamento, anche alla luce della concreta necessità di una assistenza ulteriore rispetto a quella fornita dall'OCC;

- **Osservato**, in ogni caso, che i compensi maturati dai professionisti (anche legali) o *advisor* che abbiano fornito consulenza al debitore non godono, in sede di ammissione al passivo, di alcuna prededuzione; infatti, la normativa è chiara nell'escludere tali crediti dal beneficio della prededuzione, non essendo elencati nell'art. 6 CCII.
- visto l'art. 270 CCI;

P.Q.M.

DICHIARA aperta la procedura di liquidazione controllata nei confronti di [REDACTED]

NOMINA giudice delegato il Dott. Stefano Aldo Tiberti;

NOMINA Liquidatore giudiziale la Dott.ssa FEDERICA SONCINI per lo svolgimento dei compiti demandati dalla legge, non sussistendo ragioni ostative alla conferma dell'O.C.C. (art. 270 comma 2 lett. b);

ORDINA al debitore il deposito entro sette giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché' dell'elenco dei creditori;

ASSEGNA ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato termine di novanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201;

EVIDENZIA che le comunicazioni avverranno secondo l'articolo 10, comma 3;

ORDINA la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, salvo che il Liquidatore non ritenga, in presenza di gravi e specifiche ragioni, di chiedere al Giudice Delegato

¹² Anche con riferimento ad imprenditori in forma collettiva.

l'autorizzazione per il debitore o il terzo a utilizzare alcuni di essi. Il presente provvedimento costituisce titolo esecutivo ed è posto direttamente in attuazione a cura del Liquidatore, ai sensi dell'art 216 CCII; Dichiaro inefficaci nei confronti della massa le cessioni di credito e i pignoramenti presso terzi già eseguiti (art. 144 CCII), ordinando lo svincolo dei relativi beni, a far data dalla pubblicazione della presente sentenza;

DICHIARA ai sensi dell'art. 268, co 4, lett. b), CCII che non sono compresi nella liquidazione i redditi percepiti dal debitore sino all'importo di euro 2.100,0 netti mensili, mentre ogni somma ulteriore dovrà essere versate senza ritardo al liquidatore;

DISPONE l'inserimento della sentenza nel sito internet del tribunale o del Ministero della giustizia.
Nel caso in cui il debitore svolga attività d'impresa, la pubblicazione è altresì effettuata presso il registro delle imprese;

DISPONE che dalla data del presente provvedimento non possano, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive sui beni compresi nel patrimonio di liquidazione (art. 150 e art. 151 CCI), salva l'eccezione di cui in motivazione;

DISPONE che l'intero ricavato dei beni oggetto del programma di liquidazione sia destinato alla soddisfazione dei creditori, in base allo stato passivo approvato;

AUTORIZZA la prenotazione a debito delle spese della presente sentenza

MANDA la Cancelleria per le comunicazioni.

Così deciso in Piacenza, nella camera di consiglio del 28/07/2025.

Il Giudice Relatore

dott. Stefano Aldo Tiberti

il Presidente

dott. Stefano Brusati